# **CONVENZIONE**

#### **TRA**

L' **Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, di seguito denominata "INGV", con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 06838821004, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni nato a Feltre (BL) il 25 Gennaio 1957

F

**L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominata "ISPRA" con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Alessandro Bratti nato a Ferrara il 4 maggio 1958

#### PREMESSO CHE:

- 1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- 2. con decreto legislativo n. 381 del 20.09.1999 è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ente Pubblico di Ricerca dello stato italiano, e diventa operativo nel gennaio 2001, con finalità' di servizio e di ricerca nel campo sismico, vulcanologico ed ambientale. La creazione del nuovo ente avviene attraverso la confluenza di organi di ricerca già' operanti in questi settori della ricerca, allo scopo di non disperdere le conoscenze e le competenze maturate, nell'ambito italiano, in alcuni decenni di attività. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'INGV collabora con Università e con enti di ricerca nazionali ed internazionali, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti scientifici e tecnologici, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- 3. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- 4. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 5. con Decreto Presidenziale n. 45 del 21.02.2018, è stato emanato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INGV;
- 6. con Decreto Presidenziale n. 118 del 14.05.2018, è stato emanato il Regolamento del Personale dell'INGV;
- 7. l'INGV, in ossequio alle suddette disposizioni in materia disciplinare, *ex* art. 55 e ss. D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, come modificate dagli artt. 68 e 69 D. Lgs. 27ottobre 2009 n. 150, provvedeva all'elaborazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e provvedeva alla contestuale pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, ispirato ai principi di responsabilità, indipendenza, dignità e rispetto degli altri, trasparenza, valorizzazione del merito e integrità;
- 8. con Decreto Direttoriale n. 99 del 09 febbraio 2017, si procedeva all'ulteriore costituzione di un nuovo Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD);
- 9. il legislatore, con D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 ( G.U. serie generale n. 130 del 07 giugno 2017), valorizzando al massimo la specializzazione e professionalizzazione degli UPD, attesa la complessità della materia disciplinare, sempre più tecnica e caratterizzata da
- 10. crescenti problematicità e in relazione alla nuova definizione dei soggetti titolari del potere disciplinare, ha modificato e integrato il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l'art. 13 del predetto decreto legislativo in materia di procedimenti disciplinari, al comma 3, e in sostituzione del precedente, ha così disposto: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- 11. con delibera n. 452 del 23.10.2017, il Consiglio di Amministrazione dell'INGV ha così deliberato, anche alla luce della maggiore connotazione del diritto disciplinare come diritto essenzialmente pretorio: "Si dà mandato alla Direzione Generale di dare attuazione a quanto statuito dall'art. 55 bis, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare procedere alla predisposizione di una Convenzione tra l'INGV e altra Amministrazione finalizzata a prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari";
- 12. le predette attività rientrano, dunque, nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di gestione unificata

delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

13. la convenzione, avente ad oggetto l'attività dell'UPDU, consente di dare attuazione ad un obbligo di legge, ottimizzando al meglio le risorse e realizzando economie di scala che rappresentano la migliore soluzione possibile in termini di efficienza ed economicità del servizio, anche alla luce di precedenti offerte pervenute da vari soggetti che si sono proposti per l'attivazione dei suddetti controlli.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

#### (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

# ART. 2

### (Oggetto)

Con la presente Convenzione l'INGV e l'ISPRA costituiscono un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari Unificato (nel seguito, UPDU).

L'istituzione dell'UPDU è finalizzata, attraverso la previsione di una sola struttura deputata alla gestione del relativo servizio per tutti gli enti convenzionati, a semplificare gli adempimenti preordinati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad economizzare le risorse impegnate nei relativi procedimenti e a garantire, nell'interesse dei lavoratori, ed uniformità decisionale.

Anche in virtù del riassetto del sistema sanzionatorio, che si muove nell'ottica di dotare di maggior efficacia la responsabilità disciplinare, irrobustendo il rapporto o la relazione d'implicazione necessaria fra violazione dei doveri di servizio e sanzione prevista dall'ordinamento, ossia fra mancata corretta esecuzione delle prestazioni lavorative e connessi comportamenti e sanzione disciplinare ordinamentalmente prevista dal codice disciplinare o da altra fonte di regolazione. Per far valere la responsabilità più incisivamente nei confronti dei dipendenti infedeli o dai comportamenti disfunzionali, come pure di quelli colpevolmente inefficienti.

#### ART. 3

#### (Modalità di esecuzione delle attività)

- L' INGV e l'ISPRA svolgeranno le attività inerenti la presente Convenzione, in riferimento alle proprie competenze, come di seguito:
- a) la gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti e assimilati di tutte le categorie previste dal comparto INGV e ISPRA che comportano l'applicazione di sanzioni di minore

gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

- b) resta in capo ai singoli enti convenzionati la competenza ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale che, ai sensi dell'art.55-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, è ancora soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, la quale ne prevede l'applicazione senza particolari formalità (cfr. paragrafo 3, lettera a, della circolare del DFP n.14/2010 del 23.12.2010). Dell'avvenuta irrogazione del rimprovero verbale va comunque data formale comunicazione all'UPDU al fine di poter considerare e sanzionare, da parte di quest'ultimo ufficio, eventuali comportamenti recidivanti;
- c) l'ufficio, che ha natura di collegio perfetto, è composto dal responsabile *pro-tempore* dell'ufficio disciplinare di ISPRA e dal responsabile dell'ufficio disciplinare di INGV, nonché da un terzo componente che sarà individuato, di volta in volta, a seconda che il destinatario della contestazione sia un dipendente INGV o ISPRA. In particolare si specifica che il terzo componente sarà un dipendente INGV ove il destinatario della contestazione sia un dipendente ISPRA e viceversa.
- d) si ricorrerà al supplente dell'Ufficio disciplinare, per singolo procedimento e/o definitivamente in caso di malattia, ferie, conflitto di interesse e/o qualsivoglia impedimento sollevato dal componente interessato e/o dal medesimo Ufficio riunitosi. A tal proposito, a seconda che tale possibilità riguardi un dipendente INGV o ISPRA procederà alla sostituzione, con contestuale indicazione del nominativo, l'Amministrazione interessata con comunicazione del Direttore Generale indirizzata all'Ufficio Disciplinare procedente;
  - e) l'ufficio decide a maggioranza dei componenti di cui alle precedenti lettere c) e d);
- f) resta altresì in capo ai singoli enti convenzionati la competenza a definire gli eventuali procedimenti disciplinari pendenti alla data di attivazione dell'UPDU.

### ART.4

# (Trasmissione degli atti all'UPDU)

Qualora la sanzione disciplinare da irrogare sia superiore al rimprovero verbale, i responsabili delle strutture organizzative degli enti convenzionati, segnalano immediatamente, e comunque entro dieci giorni, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbiano avuto conoscenza all'UPDU.

L'UPDU, appena ricevuti gli atti, investe della questione il competente responsabile dell'ufficio, il quale attiva il relativo procedimento disciplinare, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla

contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

In relazione a quanto disposto dall'art.55-bis, comma 8, del D.Lgs. n.165/2001, il potere disciplinare è esercitato non dall'ente di cui il lavoratore è giuridicamente dipendente, bensì dall'ente in cui egli effettivamente lavora, con la conseguenza che i responsabili delle strutture organizzative degli enti convenzionati eserciteranno detto potere con riguardo a tutto il personale loro assegnato, ivi compresi i lavoratori in posizione di comando, fuori ruolo, in convenzione ex art.13 e 14 del CCNL 22.1.2004, ovvero con incarico ex art.1, comma 557, della legge n.311/2004.

Il termine per la contestazione dell'addebito al dipendente decorre dalla data in cui l'UPDU ha ricevuto gli atti, ovvero dalla data in cui l'UPDU ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

#### ART. 5

(Condotte pregiudizievoli all'esercizio dell'azione disciplinare)

Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuti a comportamenti omissivi ovvero al ritardo, senza giustificato motivo, nella trasmissione degli atti all'UPDU determina, a carico dei responsabili delle strutture organizzative degli enti, la responsabilità disciplinare prevista dall'art.55-sexies del D.Lgs. n.165/2001.

# ART. 6

(Acquisizione di informazioni e documenti)

L'UPDU, nel corso dell'istruttoria, può acquisire sia dall'ente interessato, sia da altre amministrazioni pubbliche le informazioni ed i documenti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare.

Il dipendente pubblico che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'UPDU, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'ente di appartenenza, della sanzione prevista dall'art.55-bis, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001.

### ART. 7

(Natura giuridica del potere disciplinare)

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, in quanto espressione del più generale potere direttivo del datore di lavoro, è sottratto alla sfera di applicazione della legge n. 241/1990.

Il procedimento disciplinare, afferendo infatti alla gestione del rapporto di lavoro, culmina in atti di diritto privato non connotati dell'efficacia autoritativa propria dei provvedimenti amministrativi.

#### ART. 8

# (Modalità di comunicazione al dipendente)

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'UPDU si conforma alle disposizioni previste in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previste dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001, dal DPR n. 62/2013, dal CCNL di Comparto e dalle altre norme in materia disciplinare previste nell'ambito dei rispettivi ordinamenti dell'INGV e dell'ISPRA.

Nell'ambito del procedimento disciplinare tutte le comunicazioni al dipendente vanno effettuate tramite pec, sempreché egli disponga della relativa casella di posta, ovvero mediante consegna a mano.

Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax di cui egli od il suo procuratore abbia la disponibilità.

In alternativa alle succitate modalità, le comunicazioni sono effettuate a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

#### ART. 9

# (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni.

#### ART. 10

#### (Nomina dei Responsabili di Convenzione)

- Il Responsabile di Convenzione ISPRA è il responsabile dell'ufficio disciplinare *pro-tempore*;
- Il Responsabile di Convenzione di INGV è il responsabile dell'ufficio disciplinare.

#### **ART. 11**

# (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca rassicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia disciplinare.

Le Parti s'impegnano ad emanare il Regolamento di esecuzione e di attuazione della presente Convenzione.

#### ART. 12

# (Esito del procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione, da parte dell'UPDU, della relativa sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Qualora la sanzione consista nell'irrogazione della multa, nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o nel licenziamento del dipendente, con o senza preavviso, l'UPDU determina, rispettivamente, anche il periodo di paga in cui la multa va applicata, la decorrenza ed il termine del periodo di sospensione e la data del licenziamento.

In ogni caso, l'UPDU trasmette copia del provvedimento finale, al Direttore Generale, nonché al responsabile della struttura organizzativa cui il dipendente stesso è assegnato.

Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

Alla decisione assunta dall'UPDU va data esecuzione, da parte dei responsabili degli uffici interessati, senza l'adozione di ulteriori atti, fatti salvi i provvedimenti meramente applicativi che, ove necessari, vanno adottati con immediatezza.

I responsabili degli uffici interessati danno formale comunicazione all'UPDU dell'avvenuta applicazione della sanzione irrogata.

#### ART. 13

# (Impugnazione delle sanzioni disciplinari)

Secondo quanto disposto dall'art.67, comma 2, del D. Lgs. n.150/2009 le controversie relative ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari sono devolute, ai sensi dell'art.63 del D. Lgs. n.165/2001, al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Nel vigente ordinamento giuridico un termine di impugnativa è previsto, come chiarito anche dall'ARAN nel quesito I18, solo per la sanzione del licenziamento che, in base all'art.6 della legge n.604/1966, deve essere impugnato entro 60 giorni per rispondere alla lettera del datore di lavoro; entro 180 giorni per depositare l'atto di ricorso in tribunale..

Con riguardo alle altre sanzioni disciplinari, l'impugnazione dev'essere proposta entro l'ordinario termine prescrizionale di 10 anni di cui all'art.2946 del codice civile.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare adottato dall'UPDU deve contenere anche le indicazioni necessarie per proporre l'eventuale impugnazione.

Il dipendente interessato ha il diritto di accedere, anche attraverso il suo procuratore, agli atti del procedimento disciplinare che lo riguarda.

#### ART. 14

(Procedure conciliative delle impugnazioni)

Con riguardo alle procedure conciliative di impugnazione delle sanzioni disciplinari, ove previste dalla contrattazione collettiva, trovano applicazione le specifiche disposizioni recate dall'art.55, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001.

#### ART. 15

#### (Rinvio dinamico)

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni previste in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti dalla legge e dal CCNL di comparto nel tempo vigenti, nonché alle clausole della convenzione istitutiva dell'UPDU.

#### ART. 16

# (Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

#### ART. 17

#### (Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### ART. 18

# (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

# ART. 19 (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

# ART. 20 (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni

#### ART. 21

# (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, ed in relazione all'appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, le Parti eleggono il proprio domicilio di volta in volta presso: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed INGV, presso la sede centrale di Roma, Via di Vigna Murata 605.

#### ART. 22

# (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, del CCNL Ricerca vigente ed i codici disciplinari vigenti in ciascuna Amministrazione.

# ART. 23

#### (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione del Foro competente per legge.

#### Roma, lì

# INGV IL PRESIDENTE Prof. Carlo Doglioni

# ISPRA II DIRETTORE GENERALE Dott. Alessandro Bratti

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.